



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

dott. Stefano Imperiali	Presidente relatore
dott.ssa Angela Silveri	Consigliere
dott. Mario Nispi Landi	Consigliere
dott.ssa Francesca Padula	Consigliere
dott.ssa Oriana Calabresi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello n. **46615** del registro di segreteria, proposto dai sigg. **Giovanni Diana, Vincenzo Russo, Vincenzo Capezuto, Massimo Di Nuzzo, Nicola Bonaccio e Luigi D'Onofrio**, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Troisi, contro la **Procura Generale della Corte dei conti** e per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Campania n. 1109 del 13.9.2013.

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 2.2.2017 il relatore, l'avv. Michele Troisi e il vice procuratore generale dott. Antonio Buccarelli;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 31.1.2011, la Procura Regionale campana ha chiamato in giudizio il sindaco del Comune di **Pastorano** (CE) sig. Giovanni Diana e gli assessori sigg. Vincenzo Russo, Vincenzo Capezuto, Massimo Di Nuzzo, Nicola Bonaccio e Luigi D'Onofrio, chiedendone la condanna al pagamento di

9.000 euro, con rivalutazione monetaria, interessi legali e rimborso delle spese di giudizio, per il risarcimento del danno erariale derivato da un accordo transattivo per l'acquisizione al Comune, nonostante l'intervenuta usucapione in applicazione dell'art. 1158 c.c., del terreno in località Pantuliano su cui sorge la Torre dell'orologio.

Con sentenza n. 130/2013, notificata il 3.10.2013, la Sezione ha accolto la domanda attorea.

2. Con appello notificato il 4.11.2013 e depositato il 5.11.2013, i convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza per *"motivazione insufficiente e/o apparente su un punto decisivo della controversia"*, sostenendo che l'usucapione comunque doveva essere dichiarata giudizialmente, con spese anche maggiori.

Chiedono pertanto: in via principale, che venga esclusa ogni responsabilità; *"in via meramente subordinata"*, che siano valutati *"i costi che avrebbe comportato l'azione giudiziaria diretta a ottenere una sentenza di accertamento dell'usucapione, defalcando gli stessi dall'importo versato agli eredi Bonaccio"*.

3. Con conclusioni dell'8.11.2016, la Procura Generale ha sostenuto che *"l'esigenza di risolvere la situazione di fatto, rappresentata dai precedenti proprietari dell'area, e finalizzata a correggere le iscrizioni ipotecarie (da cui derivavano oneri fiscali) non appare costituisce fattispecie che potesse dar luogo a transazione (per definizione onerosa anche per l'ente)"*.

Ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio.

4. All'udienza del 2.2.2017, le parti hanno confermato le loro argomentazioni e richieste.

Considerato in

DIRITTO

1. Gli appellanti hanno evidenziato che *"l'usucapione, in quanto situazione di fatto protratta nel tempo, necessita, al fine del suo accertamento, di una sentenza dichiarativa da parte dell'A.G.O."*. Orbene, *"il costo del giudizio civile si sarebbe aggirato sugli € 10.644,00, oltre IVA e Cassa Avvocati, per un importo, tariffe alla mano, di gran lunga superiore al costo della transazione e degli adempimenti successivi"*. In sostanza, *"il*

giudizio civile avrebbe avuto costi e tempi maggiori ed avrebbe comportato anche degli strascichi, sul piano dei rapporti umani”.

2. Queste argomentazioni sembrano condivisibili e va pertanto esclusa, per mancanza di danno erariale e comunque per mancanza di colpa grave, qualsiasi responsabilità degli appellanti.

In applicazione dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016, *“l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa”* degli odierni appellanti viene liquidato, per i due gradi di giudizio, in complessivi 3.000 euro.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello,

accoglie l’appello proposto dai sigg. Giovanni Diana, Vincenzo Russo, Vincenzo Capezzuto, Massimo Di Nuzzo, Nicola Bonaccio e Luigi D’Onofrio e per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Campania n. 1109 del 13.9.2013, respinge la domanda di condanna della Procura Regionale.

Gli onorari e diritti spettanti alla difesa degli odierni appellanti vengono liquidati, per i due gradi di giudizio, in complessivi 3.000,00 (tremila/00) euro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2017.

il Presidente

Stefano Imperiali

F.to Stefano Imperiali

Depositata in Segreteria il 2 Feb. 2017

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

F.to Sabina Rago